



# focus

aprile 2008

## TESTO UNICO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI

Al termine di un travaglio durato anni e sotto la pressione dell'opinione pubblica, il "Testo Unico" per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro ha avuto una notevole accelerazione dell'iter legislativo.

Dopo il primo Comunicato del Consiglio dei Ministri del 6 marzo 2008 n. 95, lo stesso giorno è stata emanata la bozza del decreto comprensiva degli allegati oggetto del citato Comunicato. Il 12 marzo 2008 si è avuta l'approvazione degli Emendamenti proposti dalla Conferenza Stato Regioni. Il 18 marzo 2008 la Camera ha espresso il suo parere favorevole. Il 20 marzo 2008 la Commissione Lavoro del Senato, in sede consultiva su atti del Governo, ha concluso l'esame, esprimendo un parere favorevole con osservazioni sullo schema di Testo Unico. Infine, in data 9 aprile 2008, il Presidente della Repubblica Sen. Avv. Giorgio Napolitano **ha firmato il decreto legislativo sul cosiddetto "Testo Unico"**.

Il nome ufficiale (come recita l'art. 1, comma 1 del decreto) è: "**UNICO TESTO NORMATIVO in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori**".

Il testo, predisposto in attuazione della legge delega 123/2007, risulta essere ampio e complesso (costituito da oltre 300 articoli, 13 Titoli e 51 Allegati) e, come previsto, abroga il DL 626/94, il DPR 547/55, il DL 494/1996 e l'art. 36 bis, commi 1 e 2 del DL 223/06 (primo decreto Bersani) oltre che rivedere integralmente il quadro legislativo in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Tra le principali **novità** del testo, si segnala il fatto che:

- amplia il campo di applicazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza (oggettivo e soggettivo). In particolare prevede l'estensione dell'applicazione delle regole sulla sicurezza a tutti i tipi di contratto (compresi quelli a progetto, a termine, a collaborazione o di telelavoro); in breve a tutti i lavoratori e lavoratrici "subordinati ed autonomi", nonché ai soggetti ad essi equiparati.
- ricomprende di tutte le normative già contenute nel DL 626/94, comprende altre norme extra 626/94 (ad es. relative a cantieri, vibrazioni, segnaletica, ecc.) ed inserisce i DPR 547/55, 303/56 e 164/56 (abrogandole)
- rafforza le prerogative di RLS (Rappresentanze dei Lavoratori per la Sicurezza eletto in azienda, ora indipendentemente dal numero dei dipendenti), RLST (RLS Territoriali) e crea la figura del "RLS di sito produttivo" (ad es. per i cantieri)
- rafforza il concetto di coordinamento delle attività di vigilanza
- propone il finanziamento di azioni (private e pubbliche) di formazione e informazione (ad es. l'inserimento nei programmi scolastici e universitari della materia della sicurezza sul lavoro)
- valorizza la presenza degli organismi paritetici e specifica meglio ruoli e compiti degli Istituti/Enti (INAIL, ISPESL, ...) chiarendo il principio di **incompatibilità** secondo il quale personale della pubblica amministrazione addetto al controllo ed alla vigilanza della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro non può svolgere, ad alcun titolo, attività di consulenza
- prevede formazione, informazione ed addestramento molto più estesa per il lavoratore e per le altre figure: RLS, RLST, Preposti, ecc ...
- elimina o semplifica alcuni obblighi formali, attraverso la riduzione di numero e peso degli adempimenti burocratici per le aziende
- inasprisce il sistema sanzionatorio le imprese che violano le norme in materia di sicurezza
- definisce le responsabilità dell'Ente appaltante in caso di incidente che accada a lavoratori di ditte appaltatrici;



# focus

aprile 2008

Affrontiamo ora maggiormente nel dettaglio 4 argomenti particolarmente importanti, riassumendo il quadro attuale, così come modificato dal nuovo DL.

## **Prevenzione nei luoghi di lavoro**

Le misure di tutela dei lavoratori (i cui costi non devono mai ricadere su questi ultimi) prevedono, quindi:

- la valutazione ed eliminazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori
- l'utilizzo ridotto al minimo possibile di sostanze, lavorazioni, macchinari e/o processi pericolosi
- l'eliminazione dei difetti rilevati all'interno dei luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi, che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori
- la messa a disposizione e l'utilizzo di misure di protezione collettiva ed individuale
- il controllo sanitario (adeguato al livello di rischio delle singole mansioni)
- l'informazione e la formazione dei lavoratori e dei dirigenti sui rischi connessi alla propria mansione
- la pianificazione di coerenti misure di emergenza
- la manutenzione / revisione regolare dei dispositivi di sicurezza.

Rispetto a quanto definito inizialmente, le aziende hanno tre mesi in più di tempo per effettuare la valutazione dei rischi e le disposizioni connesse.

## **Obblighi del datore di lavoro**

Questi (citando solo i principali doveri) deve:

- valutare i rischi ed elaborare un documento (anche in caso di appalto e subappalto)
- designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e nominare il medico competente (ove applicabile)
- individuare i lavoratori componenti la squadra di emergenza (prevenzione incendi, salvataggio e primo soccorso) ai quali deve garantire specifica formazione e fornire i dispositivi di protezione individuale
- sorvegliare e garantire l'osservanza, da parte dei lavoratori, di tutte le misure previste
- dotare (per le ditte in appalto e subappalto) tutti i lavoratori di una tessera di riconoscimento
- definire le vie di circolazione che conducono ad uscite o ad uscite di emergenza
- garantire la pulizia di luoghi di lavoro, impianti e dispositivi al fine assicurare condizioni igieniche adeguate
- manutenzione ed il controllo degli impianti e dei dispositivi di sicurezza

## **Libretto sanitario**

Continua a riguardare il rischio personale per ogni lavoratore e lo seguirà per l'intera vita lavorativa (anche dopo un cambio di lavoro o mansione).

I dati dovranno essere comunicati annualmente, tramite le ASL, al Servizio Sanitario Nazionale, rendendo così possibile la creazione e la disponibilità di una informazione epidemiologica per milioni di lavoratrici e lavoratori sottoposti a visite mediche professionali.

Viene confermato l'obbligo di tenere, per le aziende sottoposte, un registro dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni.

## **Sanzioni**

Con questo Decreto il legislatore ha voluto dare un'enfasi particolare al tema delle sanzioni (inserendole in ben 27 articoli).



# focus

aprile 2008

All'interno del Titolo I al Capo IV (disposizioni penali), Titolo II al Capo II (sicurezza all'interno dei luoghi di lavoro), Titolo III (Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale) al Capo III (Impianti e apparecchiature elettriche), Titolo IV al Capo III (cantieri temporanei o mobili), Titolo V al Capo II (segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro), Titolo VI al Capo II (movimentazione manuale dei carichi), Titolo VII al Capo III (utilizzo di attrezzature munite di videoterminali), Titolo VIII al Capo VI (agenti fisici - rumore, vibrazioni, ultrasuoni, campi elettromagnetici, radiazioni, ...), Titolo IX al Capo IV (sostanze pericolose), Titolo X al capo IV (esposizione ad agenti biologici), Titolo XI al Capo II (atmosfera esplosive) sono state inserite le sanzioni (amministrative e penali) a carico delle diverse figure previste.

In particolare, senza volere entrare troppo nel dettaglio, il Decreto prevede sanzioni per:

- il Datore di Lavoro ed il dirigente, con l'arresto da 2 mesi ad 1 anno e sanzioni amministrative da € 100,00 a 18.000,00 e;
- i preposti, con l'arresto da 1 a 3 mesi e sanzioni amministrative da € 300,00 a € 2.000,00 e l'arresto;
- i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori, con sanzioni che vanno:
  - da un mese d'arresto o ammenda da € 600,00 a 2.000,00 per i primi,
  - da 4 a 8 mesi d'arresto o ammenda da € 15.000,00 a 45.000,00 per secondi e terzi,
  - fino a tre mesi d'arresto o ammenda da € 1.000,00 a 3.000,00 per i quarti;
- il medico competente, per il quale è previsto l'arresto da uno a tre mesi o l'ammenda da € 500,00 a 10.500,00;
- i componenti dell'impresa familiare, i lavoratori autonomi, i piccoli imprenditori e i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, per i quali è prevista solo la sanzione amministrativa da € 50,00 a 2.000,00.
- i committenti e i responsabili dei lavori (all'interno dei cantieri temporanei o mobili) con l'arresto da 2 a 6 mesi o sanzione amministrativa da € 1.200,00 a 10.000,00
- i lavoratori, con l'arresto fino a 4 mesi o ammenda da € 500,00 a 5.000,00.

Per fare tre esempi, infine:

1. è previsto l'arresto da 4 a 8 mesi o con l'ammenda da € 5.000,00 a 15.000,00 per il Datore di Lavoro nel caso in cui non effettui la "valutazione dei rischi"
2. è previsto l'arresto da 6 mesi ad un anno (per imprese altamente pericolose, ad es. con fabbricazione di esplosivi, lavorazione di agenti cancerogeni, lavoro in miniera o cantieri edili complessi) in caso di mancata nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
3. si arriva a rischiare (oltre alle imputazioni di carattere penale) sanzioni amministrative fino a € 1.500.000,00, la sospensione dell'attività e l'interdizione alla collaborazione con le amministrazioni pubbliche (appalti e gare) in caso di colpa in un grave incidente con feriti o morti.